



(Città Metropolitana di Bari)

**OGGETTO: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per incendi aree a verde e fondi rustici valida per il territorio comunale dal 15 giugno al 15 settembre 2020.**

## IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile  
ai sensi dell'art.15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i

**Considerato** che durante la stagione estiva, si ripropone l'annoso problema del rischio di incendi, che assume dimensioni preoccupanti a causa di fattori meteo-climatici, della diffusa siccità del nostro territorio e dello svolgimento di attività ricreative o attività agricole in maniera non idonea (come ad esempio la tradizionale pratica colturale della bruciatura di stoppie attuata senza porre in essere alcuna misura preventiva o la ripulitura dei terreni incolti);

### Dato atto che:

- occorre fronteggiare il citato fenomeno al fine di prevenire i consistenti danni ecologici ed economici nonché conseguenze sulla pubblica incolumità, dovuti all'innesco e propagazione degli incendi nelle aree incolte o abbandonate di proprietà pubblica e/o privata infestate da sterpi ed arbusti, che possono estendersi ad aree attigue, cespugliate, arborate o anche su terreni coltivati, nonché ad eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- la crescita incontrollata di rovi, vegetazione infestante, sterpaglie, erbacce e simili, favorisce la presenza di ratti, insetti e altri animali, rendendo pertanto necessario adottare interventi atti a prevenire i problemi di igiene (oltre ai possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere di cui al punto precedente) e ad evitare il propagarsi delle condizioni di degrado ambientale;
- l'eventualità di tali fattispecie potrebbe arrecare grave pregiudizio alla pubblica incolumità, all'igiene ed alla salute pubblica, nonché alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;

**Ritenuta** indispensabile un'azione di previsione, prevenzione e lotta attiva per la salvaguardia del comune patrimonio arboreo e la tutela dell'ecosistema ambientale, beni inestimabili in quanto non facilmente reimpiantabili, impartendo per tempo regole comportamentali atte a prevenire l'insorgere e il propagarsi degli incendi, nonché evitare e/o attenuare la recrudescenza del fenomeno, in modo particolare nel corso dell'estate quando massimo è il rischio;

**Richiamate** le indicazioni del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n.213 del 27.04.2020 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2020, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 38/2016 e della L.r. 53/2019" pubblicato nel B.U.R.P. n.61 del 30.04.2020;

### Considerato che:

- l'incuria dei proprietari di molti fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e relative pertinenze, ne ha causato il grave stato di abbandono e che tale deprecato fenomeno ha permesso la crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere, habitat naturale per il proliferare di ratti, insetti ed altri animali;
- in relazione all'andamento stagionale, le condizioni della vegetazione sono tali da rendere elevato il rischio di innesco e propagazione degli incendi;

**Visti:**

- il R.D. n. 773 del 18.06.1931 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le leggi n. 225 del 24.02.1992 e n. 100 del 12.07.2012;
- il D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;
- il D.lgs. n.285/1992;
- il D.P.G.R. Puglia n.213 del 27.04.2020;
- la legge n. 353 del 21.11.2000 e in particolare l'art. 3;
- le leggi regionali n. 18/2000, n. 7/2014 e n. 38/2016.

**ORDINA**

Ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art. 59 del T.U.L.P.S.:

1. Ai proprietari, i conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o abbandonati, di eseguire, entro e non oltre il 15 giugno 2020 ed a mantenere sino al 15 settembre 2020, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione e di ogni altro materiale infiammabile da sottoporre ad aratura ed al trattamento sistematico con prodotti ritardanti la combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi.
2. Ai proprietari o detentori frontisti di tutte le strade statali, provinciali, comunali, mulattiere e sentieri e scalinate soggette al pubblico transito di provvedere, a proprie spese, entro il 15 giugno 2020 ed a mantenere sino al 15 settembre 2020, al taglio di tutte le essenze vegetali sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e che si riversano sulle carreggiate stradali, mulattiere e sentieri o scalinate, provvedendo, altresì, per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla potatura e diserbo, con divieto assoluto di depositare le risultanze di erbe e sterpaglie al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
3. Chiunque violi alle disposizioni di cui ai punti sub 1) della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7bis del D.lgs. n.267/2000, che prevede una sanzione edittale di €. 166,65 (centosessantasei/65), estinguibile con le modalità previste dalla legge n. 689/81.
4. Chiunque violi le disposizioni di cui al punto sub 2) della presente Ordinanza è soggetto ad una sanzione pecuniaria pari ad € 169,00 (centosessantanove/00) a norma dell'art.29 del D.lgs. n.285/92 – “Nuovo Codice della Strada” con la sanzione accessoria dell'obbligo per il trasgressore del ripristino dei luoghi.

**AVVERTE**

Che per l'eliminazione della vegetazione erbacea è consentita sia la pratica meccanica che l'utilizzo di diserbanti, purché di natura ecocompatibile, il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo innanzi specificato.

Le Forze dell'ordine, la Stazione Carabinieri – Forestale, il Comando di Polizia della Città Metropolitana di Bari ed il comando di Polizia Locale sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza perseguendo i trasgressori a termini di legge.

A norma dell'art. 3, comma 4, legge n. 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale entro gg. 60 dalla pubblicazione e/o notifica al TAR – Puglia ovvero, in alternativa, entro gg. 120 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, arborate, cespugliate, incolte, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti autorità locali quali: VV.FF. 115; Corpo Forestale 1515 o Comando Polizia Municipale 080.397.10.14, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

## DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online, dove sarà consultabile a partire dalla data di pubblicazione e **fino al 15 settembre 2020**, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente [www.comune.molfetta.ba.it](http://www.comune.molfetta.ba.it), affissa mediante manifesti, resa nota su tutto il territorio comunale e notificata:

- ALLA PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI BARI;
- ALLA REGIONE PUGLIA PRESIDENZA SETTORE PROTEZIONE CIVILE;
- ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI, SERVIZIO AMBIENTE;
- ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI, SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA;
- AL COMANDO VV.FF. COMPETENTE PER TERRITORIO;
- AL CORPO FORESTALE DELLO STATO SEZIONE DI COMPETENZA;
- ALLA POLIZIA DI STATO COMPETENTE PER TERRITORIO;
- AL COMANDO TENENZA GUARDIA DI FINANZA DI MOLFETTA;
- AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI MOLFETTA;
- ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA;
- ALL'ENEL;
- ALL'ANAS, DISTACCAMENTO DI BARI;
- AL CONSORZIO A.S.I. DI BARI;
- ALL'AQP S.P.A., SEDE DI BARI;
- ALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE 8° TRONCO;
- AL CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA;
- ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA;
- ALLA A.S.M. DI MOLFETTA;
- ALLA SOCIETÀ MOLFETTA MULTISERVIZI;
- AL COMUNE DI MOLFETTA SETT. LL.PP.;
- AL COMUNE DI MOLFETTA SETT. TERRITORIO;
- ALL'U.R.P..

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

A norma dell'art. 5, comma 3° della Legge 241/'90, il Responsabile del Procedimento è l'Istruttore Direttivo Comm. Capo Gaetano CAMPOREALE, responsabile del Nucleo Tutela Ambientale e Protezione Civile, il cui ufficio si trova presso il Comando di Polizia Locale.



Il Sindaco  
Tommaso Minervini

